



Infortunati e le responsabilità nella scuola

Prof. Ing. Eugenio Lucchesini

Infortunati e le responsabilità nella scuola

Responsabilità scolastica

La Responsabilità del corpo docente

I danni provocati all'alunno

I danni provocati dall'alunno

Attività risarcitoria

Responsabilità scolastica

Scuola: l'obbligo di custodia sugli studenti

I ragazzi affidati quotidianamente all'istituto scolastico di appartenenza fa scattare in capo alla scuola degli obblighi ben precisi in termini di custodia e vigilanza.

È necessario pertanto, che il personale scolastico vigili sugli alunni o gli studenti, affinché non accadano incidenti, che possano danneggiare la loro incolumità fisica.

In questi casi la componente genitoriale pretende il **risarcimento** ritenendo di essere nel giusto: ma quali sono gli elementi che devono sussistere per evidenziare la responsabilità della scuola ?



Responsabilità scolastica

Presupposti del risarcimento

È necessario che coincidano vari elementi affinché si concretizzi la sussistenza del risarcimento, pertanto non basta che l'evento sia maturato all'interno dell'**istituto scolastico**, ma è obbligatorio dimostrare alcune circostanze decisive:

- FATTO STORICO
- NESSO DI CAUSALITA'
- PROVA LIBERATORIA



Responsabilità scolastica

FATTO STORICO

In primo luogo, occorre dimostrare l'accadimento, ad esempio la caduta dell'**alunno** e la conseguente **lesione** subita dalla sua integrità fisica (un taglio, una slogatura, una frattura, ecc.).

Il cosiddetto **fatto storico** può essere provato anche con le dichiarazioni dello stesso istituto scolastico il quale conferma l'evento e la relativa dinamica.

Da ricordatevi che, in questi casi, l'insegnante presente deve relazionare al **dirigente scolastico**, circostanziando per iscritto gli eventi; tale documento può essere oggetto di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e **rappresenta una delle prove documentali più importanti nell'accertamento delle responsabilità.**

Analisi dell'evento incidentale nella scuola

MODELLO DI DENUNCIA INFORTUNIO/SINISTRO IN AMBITO SCOLASTICO	
Istituto di	
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO DI	
OGGETTO: COMUNICAZIONE INFORTUNIO/SINISTRO	
Il sottoscritto	
<input type="checkbox"/> Personale ATA <input type="checkbox"/> Personale Docente In servizio presso il plesso scolastico	
Dichiara Che	
DESCRIPTORI	SPECIFICHE
Nella sede scolastica di	
Nel reparto (aula, laboratorio, palestra, esterni, pertinenze)	
Tempo di accadimento	<input type="checkbox"/> Ora accadimento
In attività didattica di	
Tipologia di incidente	<input type="checkbox"/> Informale <input type="checkbox"/> Quasi informale
Informante (nome e cognome)	
Qualifica informante	<input type="checkbox"/> Docente <input type="checkbox"/> Ata <input type="checkbox"/> Studente <input type="checkbox"/> Ospite <input type="checkbox"/> Personale docente esterno
Testimoni	Referto:
Natura ed entità delle lesioni (prima valutazione)	
Eventuale responsabilità dell'accaduto (accertamento diretto del nesso di causalità)	
Tempo di attivazione del soccorso	<input type="checkbox"/> Ora chiamata
Tempo di attivazione della composizione (per i tumori)	<input type="checkbox"/> Ora chiamata
Attrezzature di lavoro coinvolte (se laboratorio o palestra)	
Sentenze di processo civile (laboratorio)	



Descrizione dell'evento	
Descrizione dell'evento (accadimento, dinamica, situazione dopo l'evento, cause causate)	
Il modulo in questione andrà poi consegnato al Dirigente Scolastico e sottoposto all'attenzione del R.S.P.P. e l'Istituto per le valutazioni di rito.	
Il Dipendente (Firma)	

Responsabilità scolastica

NESSO CAUSALE

In secondo luogo, il fatto storico deve essere avvenuto all'interno dell'istituto scolastico durante l'orario, in quanto soggetto affidato alla **custodia** e alla vigilanza della scuola.

In presenza di questa circostanza, la legge presume che l'evento lesivo sia avvenuto per **causa** e **colpa** dell'istituto affidatario.

In altri termini, la **scuola** ha causato l'evento lesivo in questione, poiché non lo ha né previsto né impedito, nonostante il ragazzo fosse sotto la sua vigilanza.

Questo presupposto di causalità nasce dall'art. 2048 C.C.

Responsabilità scolastica

NESSO CAUSALE

Il nesso causale è il legame che sussiste nel rapporto causa/effetto tra l'evento lesivo verificatosi e la condotta del responsabile dell'omessa custodia del ragazzo (docente/dirigente scolastico/collaboratore).

Questa responsabilità, che fa venir meno l'onere della prova così come descritta dall'art. 2697 C.C., è dovuta al fatto che sia l'istituto che il personale scolastico hanno una responsabilità di **natura contrattuale**, in quanto accogliendo la domanda d'iscrizione si fanno automaticamente carico di **un vincolo negoziale** di vigilanza sulla sicurezza e sull'incolumità dello studente in tutte le forme di attività didattica svolta.

NESSO DI CAUSALITA'

- Legame fra evento dannoso e circostanze che rilevano quali possibili criteri di imputazione (il danno deve risultare cagionato dal fatto colposo, doloso, o da circostanze rilevanti x la legge come casi di resp. oggettiva..)
- Individuazione del legame: **danno-evento** rileva ai fini dell'**attribuzione di responsabilità** e permette di individuare la completa sequenza degli eventi.
- Dal danno evento si passa alla determinazione del **contenuto** dell'obbligazione risarcitoria: **danno-conseguenza**

Responsabilità scolastica

Es.: Risarcimento danni per caduta dell'alunno nella scuola: all'istituto scolastico l'onere di dimostrare che l'evento sia stato determinato da causa non imputabile alla scuola né all'insegnante Cassazione n. 3695/16

In questo caso un'alunna frequentando la palestra di un soggetto terzo (non scuola) a seguito dei pavimenti bagnati cadeva riportando una lesione permanente (2%) all'arco dentale. Nei due gradi di giudizio l'istituto si era difeso adducendo come motivazione che l'organizzazione dell'igiene era appannaggio del soggetto concedente la struttura (pulizia in orari lontani dall'evento) e non imputabile alla propria organizzazione. La ricorrente in cassazione vedeva riconosciute le proprie ragioni in virtù della mancata vigilanza **SUI LUOGHI** da parte della docente in servizio.

N.B.: l'atto della vigilanza non si esplica soltanto sulle azioni ma anche sui luoghi



PRESENZA DI NESSO CAUSALE

Responsabilità scolastica

Es.: in uno dei suoi pronunciamenti la **Corte di Cassazione** ha ritenuto legittimo negare il **risarcimento** ai genitori dell'alunno perché:

-ha ritenuto l'infortunio dovuto a cause rimaste oscure, e dunque per difetto di prova d'un valido nesso causale tra la condotta della scuola ed il danno...
-la scuola aveva provato di avere tenuto una condotta diligente e di non aver potuto impedire il fatto "le insegnanti erano presenti al fatto, e (...) non vi sono elementi (...) dai quali potersi desumere il difetto (...) degli obblighi di sorveglianza".... Pertanto, è importante dimostrare il nesso causale.

ASSENZA NESSO CAUSALE

Responsabilità scolastica

DOCENTI:

Gli obblighi normativi imputabili direttamente al **personale docente** sono stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL 2006-2009 all'articolo 29, comma 5) che afferma:

...per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.



COLLABORATORI SCOLASTICI:

La fonte che regola l'obbligo normativo che coinvolge direttamente il **personale ATA** è sempre il contratto (CCNL 2006-09 alla Tabella A dei profili ATA) per l'area A (collaboratori scolastici) che prevede che il personale:

... è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione...

-e del pubblico;
-di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
-compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche,
-di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, in collaborazione con i docenti.

Responsabilità scolastica

La sorveglianza si estende a tutto il tempo in cui gli alunni sono stati affidati all'istituzione per fruire "della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni", e pertanto, sin dal momento in cui **"con l'apertura dei cancelli"** risulta "consentito l'ingresso e la permanenza degli alunni all'interno della scuola (o della pertinenza scolastica messa a disposizione dalla scuola) e sino al subentro, almeno potenziale dei genitori, o di persona da costoro incaricata.

Tale dovere permane per tutta la durata del servizio scolastico, che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo ciò un fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile (Cass. n. 3074/1999).

In questo caso la Corte di Cassazione ha inteso ritenere responsabile la Dirigenza Scolastica e non il personale docente e non docente in quanto non aveva ben organizzata la vigilanza prima dell'accesso alle aule (permanenza nel cortile)



Responsabilità scolastica

LA PROVA LIBERATORIA

L'istituto scolastico coinvolto in un evento infortunistico ha ovviamente la facoltà di superare la descritta presunzione di **responsabilità** agendo sui seguenti elementi :

- **Vigilanza dovuta ed operata**
- **Evento imprevedibile**
- **Evento non evitabile**



PREVEDIBILITA'

EVITABILITA'



ANALISI DI RISCHIO

Responsabilità scolastica

Esempio di **prevedibilità ed evitabilità**:

se un ragazzo cade perché era seduto sul parapetto e un compagno lo ha spinto, la scuola è sicuramente responsabile. È vero che era imprevedibile il gesto dello sconsiderato compagno, ma è altrettanto vero che, con adeguata vigilanza, l'insegnante non doveva consentire che il ragazzo sedesse sul parapetto;

Esempio pratico di **imprevedibilità ed inevitabilità**:

se i ragazzi sono regolarmente seduti in classe, ascoltando la lezione, ed uno di essi, improvvisamente, colpisce alla testa un compagno lanciandogli un libro, non può certamente dirsi che l'insegnante non abbia vigilato: come poteva, infatti, prevedere ed impedire un gesto così inconsulto come quello appena descritto?

In conclusione, ove la scuola dovesse dimostrare l'imprevedibilità e l'inevitabilità del fatto, i genitori dell'alunno non otterrebbero alcun **risarcimento**.

Responsabilità scolastica

Il risarcimento dell'alunno: e se è maggiorenne?

In questo caso è difficile prevedere un risarcimento poiché si tratta di un soggetto capace d'intendere e di volere senza alcun limite, con piena **capacità** di discernimento e quindi in grado di badare a sé stesso e senza bisogno di alcuna vigilanza (N.B.: SI CONSIDERA MAGGIORENNE UN SOGGETTO DI ETÀ > 16 ANNI).

Sono, sostanzialmente, le conclusioni a cui arriva una recente sentenza della Corte di **Cassazione** secondo la quale*l'età maggiorenne incide comunque sul contenuto dell'onere probatorio dell'insegnante, in quanto la dimostrazione da parte sua della maggiore età dell'allievo deve ritenersi sufficiente per provare che l'evento dannoso ha costituito un caso fortuito, essendo stato posto in essere da persona non necessitante di vigilanza alcuna in quanto giunta ad una propria completa capacità di discernimento, persona che pertanto – essendo ben consapevole delle sue conseguenze – non era prevedibile che effettuasse una siffatta condotta....*

Questo vale anche per gli studenti prossimi alla maggior età !!!



La responsabilità del corpo docente

L'art. 39 del r.d. n. 965/1924 (abrogato dall' art. 24 del d.l. n.112/2008 e, successivamente, ripristinato a norma dell' art. 3, comma 1-bis, del d.l. n. 200/2008), al secondo comma, pretende che *"i professori devono trovarsi nell'istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione"* e *"assistere all'ingresso e all'uscita dei propri alunni"*.

Mentre **l'art. 2048 c.c.**, in materia di responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte, stabilisce, al secondo comma, che **"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"**, e al terzo comma che essi sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.



La responsabilità del corpo docente

L'art. 61 della l. n. 312/1980, che ha superato l'esame di incostituzionalità, attraverso la sentenza n. 64/1992, invece, afferma che *"la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi."*

COLPA GENERICA

- negligenza (omesso compimento di un'azione doverosa - mancanza di impegno, di attenzione, d'interessamento nel compimento dei propri doveri, nell'espletamento delle mansioni affidate)
- imprudenza (Mancanza di prudenza; atteggiamento di chi, per sventatezza, per eccessiva audacia, per trasgressione delle norme dettate dalla ragione o dall'esperienza, agisce in modo da mettere in pericolo sé stesso o altri)
- imperizia (Mancanza di abilità e di esperienza, soprattutto nelle cose che riguardano la propria professione).


La responsabilità del corpo docente

Esempio di colpa grave nell'istituzione scolastica

Gli atti di bullismo a scuola non hanno conseguenze soltanto per gli attori direttamente coinvolti, gli alunni, ma possono avere risvolti anche per l'amministrazione e i docenti.

Le responsabilità giuridiche degli operatori scolastici sono disciplinate dall'art. 28 della Costituzione: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti."*

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici". L'articolo in questione rende responsabile lo Stato per i danni commessi dai propri dipendenti."



Danni provocati all'alunno

In quest'ultimo caso, la responsabilità è considerata di **natura contrattuale**, poiché la domanda ed il conseguente accoglimento di iscrizione a frequentare una scuola instaura un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, dal quale deriva, a carico dei dipendenti dell'istituto un **obbligo accessorio, di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi**, sia per fatto proprio che per fatto di terzi (Cass. n. 22752/2013; n. 1769/2012; n. 3680/2011).

Gli insegnanti, quindi, sono soggetti alle prescrizioni dell'art. 1218 c.c., il quale stabilisce che *"il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"*.



Danni provocati all'alunno

È, pertanto, evidente che, ai fini risarcitori, **l'alunno deve solo provare di aver subito il danno** durante l'orario in cui avrebbe dovuto trovarsi nei locali della scuola, essendo presunta la responsabilità degli insegnanti, mentre costoro per essere esonerati da responsabilità, devono dimostrare che il danno si è realizzato nonostante le cautele e la vigilanza adottate.

L'insegnante risponde, quindi, per omissione del dovere di vigilanza quale fatto proprio, derivante dal rapporto che intercorre tra l'allievo e l'istituto scolastico e, quindi, da un contratto di protezione che trova la sua fonte nel contatto sociale.



Danni provocati dall'alunno

L'obbligo di vigilanza degli insegnanti e, pertanto, la responsabilità degli stessi, con la sentenza n. 260/1972, viene esteso anche ai **danni provocati dall'alunno su stesso**, in applicazione dell'art. 350 del r.d. n. 1297/1928, ancorché non è concretamente individuato l'impiegato cui sia imputabile, ex art. 2048 c.c., l'omissione di vigilanza (Cass. n. 260/1972).

Con la sentenza n. 7454/1997, emessa dalle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, l'estensione della responsabilità degli insegnanti ai danni provocati dall'alunno su se stesso ha trovato pieno riconoscimento, in quanto espressione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, tant'è che l'insegnante, se deve rispondere dei danni provocati da un alunno ad altro alunno, non potrebbe non rispondere dei danni provocati dall'alunno su se stesso, derivando entrambe le responsabilità dal medesimo obbligo di vigilanza.



Attività risarcitoria

IL RISARCIMENTO - 1 FASE

- Richiesta formale di risarcimento (raccomandata a.r, pec, ecc) all'istituto scolastico indirizzata al **dirigente** (di solito accompagnata da una relazione sui fatti, redatta in contraddittorio con quella prodotta dall'insegnante implicato)
- L'istituto, se ritiene vi siano i presupposti, provvede mediante la propria assicurazione (distinguibile da quella obbligatoria che copre solo le attività laboratoriali e ginniche) alla richiesta risarcitoria
- L'**assicurazione** privata deve essere stata stipulata a seguito di una delibera del Consiglio di Istituto e consente allo studente di essere coperto da eventi accidentali avvenuti all'interno della scuola.
- Il contenzioso si risolve in breve tempo



Attività risarcitoria

IL RISARCIMENTO - 2 FASE

- In caso di opposizione al risarcimento offerto da parte dell'istituto la parte presunta lesa ricorre per vie legali
- La causa viene intentata sia all'amministrazione centrale (MIUR) sia alla scuola mediante il suo rappresentante (DS) con **atto di citazione**
- La maggior parte dei danni subiti a scuola non è di grossa entità, cioè si tratta di lesioni corrispondente ad un valore economico che non supera i 5000 euro, quasi sempre la competenza è del **Giudice di Pace**
- Solo nei casi di maggior gravità si assiste all'intero percorso giudiziario dove però il docente non è direttamente coinvolto in quanto surrogato dall'Ente di appartenenza



Attività risarcitoria

Il docente rimane estraneo nel rapporto processuale, ma può successivamente essere chiamato a rispondere in "rivalsa" dinanzi alla Corte dei Conti dall'Amministrazione scolastica che sia stata condannata al risarcimento dei danni in favore del danneggiato, in forza della sentenza del Giudice civile, nelle sole ipotesi di dolo o colpa grave, quale elemento psicologico essenziale del fatto illecito (Cass. civ., Sez Un., n. 9346/02, Cass. civ, Sez III, 2939/2005)



Conclusioni

Anche il mondo della scuola risente dell'aumentato tasso di litigiosità giudiziaria che da qualche tempo caratterizza la condotta dei danneggiati che, per il ristoro dei danni subiti, chiamano in giudizio.



Gli spiragli offerti da qualche sentenza (età dell'allievo o l'impossibilità dall'insegnante all'essere presente momento del fatto) non sono sufficienti ad intaccare l'orientamento prevalente della giurisprudenza caratterizzato da un estremo rigore nel valutare la condotta dell'insegnante (di solito soccombente).

Conclusioni

Nel procedimento civile infatti, il docente, non è parte nell'azione risarcitoria promossa nei confronti della P.A., pertanto, egli non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della P.A. che ha come suo presupposto la colpa dell'insegnante.



L'esclusione dell'azione diretta contro il docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio, mentre potrebbe rivelarsi al contrario una menomazione del suo diritto di difesa.